

STATUTO E REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DI POVE DEL GRAPPA

ART. 1

Principi generali

La Consulta Giovanile è un'istituzione democratica autonoma senza fini di lucro, aperta a tutti i giovani di Pove del Grappa che mostrano interesse e partecipazione alla vita sociale, politica, associativa ed amministrativa povese.

Fonda la sua azione sul rispetto della persona, dell'ambiente, sulla pluralità di idee e sulla solidarietà.

Si pone come strumento di garanzia per una reale partecipazione della comunità giovanile alla vita amministrativa povese, attribuendosi il compito di individuare e proporre iniziative in favore dei giovani.

ART. 2

Finalità e modalità d'azione

La consulta dei giovani può intervenire su tutte le materie di competenza comunale che abbiano una qualche attinenza con i problemi del mondo giovanile, ed in particolare:

- a) la redazione ed attuazione del programma di spettacoli ed iniziative culturali di iniziativa diretta del Comune o realizzate con il suo patrocinio;
- b) iniziative in ambito sportivo in tutti gli aspetti che coinvolgono il Comune o che sono di sua pertinenza;
- c) il tempo libero;
- d) l'ambiente;
- e) le iniziative di solidarietà;
- f) lavoro e formazione professionale;
- g) iniziative finalizzate ad avvicinare i giovani al mondo delle attività creative;
- h) iniziative tese ad interpretare e prevenire il disagio giovanile.

A tale proposito l'Assessore può chiedere alla Consulta pareri su iniziative, proposte e altro.

ART. 3

Organi

Sono organi della Consulta Giovanile Comunale: l'Assemblea, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

ART. 4

L'assemblea

L'Assemblea è composta da tutti coloro che ne vorranno far parte per espressa dichiarazione, purché abbiano un'età compresa fra 16 e 30 anni e siano residenti a Pove del Grappa.

All'assemblea compete:

- l'elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario;
- l'approvazione della relazione preventiva e consuntiva dell'attività dell'anno di riferimento predisposte dal Presidente;
- la formulazione di proposte di iniziative da inserire nella relazione preventiva.

Le sedute dell'Assemblea degli aderenti alla Consulta sono presiedute dal Presidente e saranno valide se sono presenti almeno la metà dei suoi componenti.

I membri dell'Assemblea sono tenuti a osservare e rispettare fedelmente lo statuto della Consulta e a contribuire a definire ed a realizzarne i programmi.

L'Assemblea degli aderenti alla Consulta dura in carica tre anni prorogabili fino ad un massimo di ulteriori tre anni. Gli aderenti all'Assemblea decadono alla scadenza del triennio in cui superano il limite massimo di età per aderire alla Consulta.

ART.5

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente della Consulta:

- rappresenta la Consulta di fronte agli organi comunali;
- partecipa, su invito, alle sedute del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale per illustrare le proposte e i programmi redatti e fornire le informazioni richieste;
- presiede l'Assemblea e garantisce il corretto svolgimento delle sue adunanze;
- trasmette al Consiglio Comunale, in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, una relazione preventiva ed una consuntiva dell'attività dell'anno di riferimento.

In assenza del Presidente, le sue funzioni nel corso delle riunioni vengono esplicate dal Vicepresidente.

Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica un anno e alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti per un massimo di tre mandati.

Vengono eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui si verifichi una situazione di parità tra alcuni membri, si procederà al ballottaggio immediato, tramite la votazione dei due membri con il numero più alto di preferenze.

Le elezioni per il rinnovo del Presidente e del Vicepresidente hanno luogo entro trenta giorni dalla scadenza.

ART.6

Segretario

Il Segretario viene eletto dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti. Dura in carica un anno, alla scadenza dell'incarico può essere rieletto. Il Segretario:

- redige un verbale per ogni incontro riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva;
- convoca l'Assemblea sulla base delle direttive del Presidente.

In caso di assenza nel corso delle riunioni, il Segretario è sostituito da un membro dell'Assemblea scelto dal Presidente.

ART.7

Convocazione dell'Assemblea

La prima seduta dell'Assemblea degli aderenti alla Consulta, durante la quale si procede all'elezione del Presidente, del Vicepresidente e alla nomina del Segretario, viene convocata dal Sindaco o dall'Assessore alle politiche giovanili.

In seguito l'Assemblea della Consulta Giovanile è convocata dal Presidente:

- di propria iniziativa;
- su richiesta dell'Assessore alle politiche giovanili;
- su richiesta della maggioranza dei componenti dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata non meno di quattro volte l'anno secondo una programmazione trimestrale ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.

La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri via Internet o messaggio telefonico con almeno 5 giorni di anticipo. È consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite avviso telefonico con almeno 24 ore di anticipo.

All'inizio di ogni riunione dell'Assemblea sarà data lettura del verbale della seduta precedente.

Al termine di ogni riunione l'Assemblea può concordare la data e l'ordine del giorno della seduta successiva.

ART.8

Intervento rappresentante del Comune

L'Assessore alle politiche giovanili, o in sua assenza un altro consigliere comunale designato dal Sindaco, partecipa alle sedute dell'Assemblea degli aderenti alla Consulta con funzioni di garanzia e supporto amministrativo ma senza diritto di voto.

ART.9

Validità delle sedute e delle deliberazioni

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, se sono presenti almeno i 2/5 dei componenti dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva. Le deliberazioni della Consulta giovanile non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

ART.10

Decadenza membri dell'Assemblea

Per ogni membro della Consulta che dopo cinque assenze consecutive non partecipi all'assemblee e alle attività della stessa senza averne dato giusta motivazione al Presidente in carica, si inizierà un procedimento di decadenza nei suoi confronti, tramite note di richiamo in cui sarà invitato a presentare una rinuncia scritta al Presidente della Consulta.

ART.9

Decadenza Presidente

Nel caso in cui sia presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente in carica da parte di due terzi dei membri dell'Assemblea, si procederà all'elezione di un nuovo Presidente con seggio elettorale a seguito di candidature.

ART.10

Regolamento interno

La Consulta giovanile Comunale può darsi un proprio regolamento interno, integrativo del presente statuto non in contrasto con esso.

ART.11

Sede

La sede della Consulta Giovanile Comunale è il Municipio. L'agibilità di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal competente organo comunale.

ART.12

Mezzi

La consulta dei giovani dispone dei seguenti mezzi forniti dal Comune:

- albo pretorio comunale;
- sito internet del comune;
- casella di posta elettronica;
- locali per le riunioni;
- cancelleria

La consulta giovanile si avvale – tramite il suo Presidente - per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche dell'assessorato alle politiche giovanili.

ART.13

Modificazioni dello statuto

Lo statuto può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La Consulta Giovanile Comunale può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello

Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea. La modificazione deve essere ratificata dal Consiglio Comunale.